



# Comune di Bassano del Grappa

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	1261 / 2020	<b>Area</b>	A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità
-----------------------	-------------	-------------	--

OGGETTO: **ATTIVAZIONE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA PIANIFICAZIONE DELLA VARIANTE AL P. I. DI “CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO” AI SENSI DEGLI ARTT. 5 – 17 - 18 DELLA LR 11/2004, COME DA DELIBERA G.C. N. 188 DEL 05.08.2020.**

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- il Comune di Bassano del Grappa è dotato di Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) approvato con D.G.R.V. n. 4141 del 18 dicembre 2007, pubblicato sul BUR n. 7 del 22.01.2008, ed efficace dal 06.02.2008;
- in data 1 marzo 2012 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 9 è stato approvato il “Primo Piano degli Interventi – Revisione cartografica e normativa del P.R.G./P.I. in adeguamento al P.A.T. ed a successive disposizioni normative ai sensi degli artt. 17 – 18 L.R. 11/2004 e s.m.i.”, divenuto efficace dal 21 marzo 2012;
- dopo l’entrata in vigore del Piano degli Interventi sono state approvate più Varianti allo strumento, atte al suo adeguamento alle esigenze espresse puntualmente dal territorio o per l’aggiornamento dei suoi contenuti alle leggi sopraggiunte;
- l’Amministrazione comunale intende ora proseguire, per il quinquennio 2019/2024, il processo di Variazione ed adeguamento dello Strumento Urbanistico Operativo (Piano degli Interventi), per aggiornare i suoi contenuti al mutato contesto socio-economico ed alle nuove discipline normative in materia urbanistico-edilizia;

**Considerato che** ai sensi dell’art. 18 comma 1 della LR 11/2004, con DCC n. 71 del 31.10.2019, è stato illustrato il “Documento del Sindaco” contenente gli indirizzi dell’Amministrazione alla pianificazione operativa e le azioni programmate per la variazione ed attualizzazione dei contenuti del Piano degli Interventi, tra cui le seguenti:

- a) Contenimento della dispersione edilizia nelle aree agricole, prediligendo interventi di rigenerazione urbana del tessuto degradato e la ristrutturazione degli edifici esistenti;
- b) Verifica, in sede di “Relazione programmatica”, della possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente al fine di definire le necessità di nuova urbanizzazione, nell’ottica della ripartizione temporale del consumo di suolo e verso la progressiva riduzione, fino all’azzeramento entro il 2050;
- c) Formazione di accordi pubblico-privato per la rigenerazione urbana e la riqualificazione del tessuto insediativo esistente, all’interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata, in attuazione agli obiettivi della LR 14/2017;
- d) Controllo del rispetto dei limiti quantitativi massimi di consumo di suolo previsti dal PAT, attraverso l’istituzione del “Registro del consumo di suolo” per la contabilizzazione delle superfici territoriali assegnate alle nuove urbanizzazioni attraverso le procedure applicative di cui all’art. 10 bis delle NT della Variante n. 1 al PAT;

- e) Ripianificazione delle aree a PUA obbligatorio individuate nell'Abaco dei parametri stereometrici come "previsione decaduta" e quindi aree che allo stato attuale risultano "non pianificate" ai sensi dell'art. 33 della LR 11/2004, nel rispetto dei limiti quantitativi di consumo di suolo ammessi dalla Variante al PAT n. 1 di adeguamento alla LR 14/2017 e delle procedure applicative per il consumo di suolo di cui all'art. 10 bis delle NT del PAT;
- f) Ripianificazione delle aree a PUA obbligatorio di recente decadenza; tra le stesse si annovera la grande area di espansione residenziale cosiddetta "Ca' Cornaro", composta da più ambiti a PUA obbligatorio, nel rispetto dei limiti quantitativi di consumo di suolo ammessi dalla Variante al PAT n. 1 di adeguamento alla LR 14/2017 e delle procedure applicative per il consumo di suolo di cui all'art. 10 bis delle NT del PAT;
- g) Attuazione delle Zone per funzioni pubbliche "in progetto" mediante l'istituto della Compensazione urbanistica (ex art. 37 LR 11/2004), con le modalità previste dall'art. 39 delle NTO del PI;
- h) Individuazione di aree da destinare a "prima casa" di abitazione nelle forme dell'accordo pubblico/privato, considerato il rilevante interesse pubblico alla permanenza ed all'insediamento di nuclei familiari nel territorio comunale, in funzione delle effettive esigenze della comunità, dei limiti quantitativi di consumo di suolo e della compatibilità con la strumentazione urbanistica sovraordinata ed i valori ambientali;
- i) Potenziamento della rete ambientale ed ecologica negli spazi urbani e nelle aree pubbliche per conseguire un maggior livello di naturalità, nell'ottica del contenimento delle effetti climatici negativi derivanti dall'impermeabilizzazione del suolo;
- j) Variazione delle previsioni del PI in funzione del soddisfacimento di richieste puntuali, in funzione delle effettive esigenze della comunità, dei limiti quantitativi di consumo di suolo e della compatibilità con la strumentazione urbanistica sovraordinata ed i valori ambientali;
- k) Ridefinizione, in alcuni casi specifici, dei contenuti pianificatori su aree soggette ad Accordo destinate alla "prima casa" di abitazione, in funzione delle mutate esigenze familiari e nel rispetto dei limiti quantitativi di consumo di suolo e della compatibilità con la strumentazione urbanistica sovraordinata ed i valori ambientali;

**Dato atto** che la LR 14/2017 per il contenimento del consumo di suolo, all'art. 3, fissa tra gli obiettivi prioritari *"la riduzione progressiva del consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e infrastrutturali ai fini del raggiungimento dell'obiettivo europeo dell'azzeramento entro il 2050"*;

**Considerata** la Variante n. 1 al PAT di adeguamento alla LR 14/2017 ed in particolare l'art. 10 bis delle Norme Tecniche che fissa in Ettari 26,03 la quantità massima di Consumo di Suolo, come da Decreto della Direzione Regionale n. 223 del 11/12/2018;

**Rilevato** che l'art. 17 della L.R. n. 11/2004, ai commi 4 e 4bis, prevede che il Comune in sede di Variazione del Piano degli Interventi verifichi le possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente e che, qualora a seguito della verifica risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, proceda all'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, *"cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal PAT, risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica"*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 05.08.2020, immediatamente eseguibile, con la quale l'Amministrazione ha provveduto a:

- formalizzare i contenuti della “Verifica preliminare delle possibilità di rigenerazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente”, propedeutica alla Variante al PI in oggetto, nella quale si stima il fabbisogno di nuove aree da urbanizzare per il decennio 2020/2030 in ettari 13 e si prevede la seguente ripartizione trentennale dell'utilizzo della risorsa suolo, con riduzione percentuale progressiva fino all'azzeramento nel 2050:

Decennio: 2020/2030 -> 13 ha (50%)

Decennio: 2030/2040 -> 7,8 ha (30%)

Decennio: 2040/2050 -> 5,23 ha (20%)

Dall'anno 2050 0 ha (0%)

- fissare in Ettari 13 la quantità di consumo di suolo per nuove aree da urbanizzare (inclusi 20.000 mq. di Superficie Agricola Utilizzabile SAU) che intende disporre per il decennio 2020/2030, nell'ottica della ripartizione e progressiva riduzione del consumo della risorsa fino all'azzeramento entro il 2050;
- attivare apposita procedura ad evidenza pubblica per la pianificazione della Variante al P. I. di “Contenimento del consumo di suolo”, ai sensi degli artt. 5 – 17 - 18 della LR 11/2004, atta a raccogliere manifestazioni d'interesse da parte di proprietari di immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal PAT, risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica;
- conferire il mandato al Dirigente dell'Area 5° Urbanistica di predisporre apposito “Avviso ad evidenza pubblica finalizzato alla pianificazione della Variante al Piano degli Interventi di Contenimento del Consumo di Suolo” con relativo “Modulo di manifestazione d'interessi”, conforme ai contenuti illustrati nelle premesse della sopraccitata deliberazione (finalità dell'avviso, idoneità delle manifestazioni, termini di ammissibilità delle manifestazioni, criteri di valutazione delle manifestazioni, requisiti soggettivi ed impegni per “Prima Casa”, modalità di calcolo del Contributo Perequativo, decadenza delle previsioni comportanti consumo di suolo e penalità, ed altro), per la raccolta di manifestazioni d'interesse propedeutiche alla progettazione della Variante al Piano degli Interventi denominata “Contenimento del consumo di suolo”;
- conferire altresì, il mandato al Dirigente dell'Area 5 Urbanistica di provvedere alla pubblicazione del predetto Avviso ad evidenza pubblica con relativo Modulo di Manifestazione d'Interesse per la durata di almeno giorni 120;
- precisare che le Manifestazioni d'Interesse che saranno presentate a seguito della pubblicazione del predetto Avviso non genereranno l'avvio di un procedimento su istanza di parte poiché hanno la natura di contributo e collaborazione all'attività di pianificazione della Variante al Piano degli Interventi in oggetto, quindi non costituiscono titolo per l'automatico inserimento nel P.I. e non impegnano il Comune in tal senso;

**Preso atto che**, nell'ottica di un uso razionale ed equilibrato del suolo che risponda alle reali esigenze di sviluppo territoriale espresse dalla collettività le finalità dell'avviso ad evidenza pubblica espresse nella sopraccitata Delibera G.C. sono quelle di raccogliere e valutare le manifestazioni di interesse promosse da proprietari di immobili, nonché da operatori pubblici e privati interessati, per:

- a) attivare, nelle forme dell'Accordo pubblico-privato ex art. 6 della LR 11/2004, interventi di trasformazione urbanistico/edilizia non comportanti consumo di suolo;
- b) attivare, nelle forme dell'Accordo pubblico-privato ex art. 6 della LR 11/2004, interventi di trasformazione urbanistico/edilizia comportanti consumo di suolo;

- c) attivare proposte di Accordo pubblico-privato ex art. 6 della LR 11/2004, per l'individuazione di aree da destinare a "Prima casa di abitazione";
- d) acquisire proposte e contributi alla pianificazione della Variante al Piano degli Interventi non riconducibili ai precedenti punti;

**Considerato** che le "manifestazioni di interesse" secondo la citata D.G.C., dovranno risultare idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica, in coerenza alle "strategie" e disposizioni del PAT vigente, ed in particolare, alle variazioni intervenute con l'approvazione della Variante n. 1 al PAT di adeguamento alla LR 14/2017 sul "contenimento del consumo di suolo";

**Considerato inoltre** che le "manifestazioni d'interesse", secondo la citata D.G.C., che saranno presentate, dovranno essere valutate dapprima in termini di ammissibilità, in ordine a:

- correttezza della domanda presentata;
- completezza della documentazione tecnica prescritta da allegare alla richiesta;
- rispetto della quantità di "consumo di suolo" messo a disposizione;
- rispetto della quantità di SAU messa a disposizione;
- compatibilità con le previsioni del PAT vigente;
- compatibilità con i vincoli di legge presenti sul territorio;

qualora ammissibili dovranno essere poi valutate sulla base dei seguenti criteri:

1. localizzazione o meno negli "Ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della LR 14/2017";
2. minore quantità di "Consumo di Suolo" proposto;
3. localizzazione o meno negli ambiti a "PUA Obbligatorio" decaduti o di recente decadenza;
4. minore quantità di SAU (Superficie Agricola Utilizzabile) proposta in sottrazione;
5. rispetto della dotazione di aree a spazi pubblici prescritte dal PI (art. 21 per Interventi Edilizi Diretti, art. 22 per ambiti soggetti a Piano Urbanistico Attuativo) e modalità di conferimento delle stesse (art. 23 delle NTO);
6. appropriatezza e compatibilità della richiesta in relazione all'assetto viario esistente e di progetto;
7. appropriatezza e compatibilità della richiesta in relazione alla dotazione di sottoservizi/reti tecnologiche esistente e in progetto;
8. presenza di opere/azioni qualificabili di "rilevante interesse pubblico";
9. presenza di opere/azioni di "mitigazione ambientali" o aree di "compensazione ambientale";
10. attuazione di Zone per funzioni pubbliche "in progetto" mediante l'istituto della Compensazione urbanistica (ex art. 37 LR 11/2004), come previsto dall'art. 39 delle NTO del PI;
11. benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di miglioramento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica;
12. presenza di esigenze di carattere produttivo volte allo sviluppo ed al miglioramento della competitività dell'azienda, nel caso di insediamenti produttivi;
13. presenza di interventi volti alla riqualificazione delle aree agricole o alla riconversione degli annessi rustici concessionati da oltre 30 anni non più funzionali alle esigenze del fondo (da attestare con apposita Relazione Agronomica) anche con ricomposizione di volumi in aree aderenti agli ambiti di urbanizzazione consolidata;

14. presenza di esigenze di carattere familiare volte all'individuazione di aree da destinare a "Prima Casa" di abitazione;

**Considerato altresì che,** secondo la citata Delibera G.C. nel caso di richiesta volta all'individuazione di aree da destinare a "Prima casa" di abitazione, i privati cittadini dovranno essere in possesso dei requisiti ed impegnarsi all'assunzione delle obbligazioni che seguono:

- a) Soggetti che non abbiano già beneficiato dall'approvazione di Varianti urbanistiche nel Comune di Bassano del Grappa finalizzate all'acquisizione della prima casa di residenza per sé e per i propri figli maggiorenni; o, in subordine, avendo già beneficiato dell'approvazione di una Variante siffatta, non abbiano ottenuto la capacità edificatoria sufficiente a soddisfare le esigenze familiari e non abbiano ceduto la capacità edificatoria ottenuta;
- b) Non abbiano ceduto a terzi proprietà abitative nel Comune di Bassano del Grappa successivamente al 1/1/2018;
- c) Siano alternativamente:
  - residenti in Comune di Bassano del Grappa e dispongano della proprietà del terreno in data antecedente al 01.01.2020;
  - non residenti nel Comune di Bassano del Grappa, dispongano da data antecedente al 1/1/2018 della proprietà del terreno di cui chiedono la trasformazione e si obbligino a stabilire la residenza in Comune di Bassano del Grappa entro 2 mesi dalla data di agibilità dell'edificio realizzato;
- b) Si impegnino ad ultimare l'intervento edilizio nell'arco di 10 anni dall'approvazione della Variante al P.I.;
- c) L'ambito territoriale nel quale si inserisce la richiesta di trasformazione urbanistica deve avere carattere di contiguità con edifici residenziali esistenti o con nuclei residenziali esistenti o con ambiti edificabili di completamento o assimilabili, compatibilmente con la sostenibilità urbanistica e ambientale dell'intervento ed essere già dotato di tutte le infrastrutture di servizio pubblico (acquedotto, energia elettrica, gas, fognature, etc) o in alternativa il richiedente si impegna a dotarlo delle necessarie infrastrutture senza scomputo del contributo per oneri di urbanizzazione;
- d) L'area d'interesse deve essere direttamente e adeguatamente accessibile da via pubblica o, in alternativa, attraverso strada carraia di altra proprietà privata sulla quale si gode del diritto di passaggio incondizionato, attestato con atto notarile registrato e trascritto;
- e) Ogni onere per l'allacciamento dell'immobile da realizzare con i benefici della presente Variante a fini "Prima Casa" ai pubblici servizi resta interamente a carico del richiedente;
- f) Ai sensi e con gli obiettivi del presente avviso pubblico sulle aree da destinare a "prima casa di abitazione", dovrà essere stipulato con il Comune apposita convenzione (registrata e trascritta) per l'attuazione dell'intervento edilizio ed apposizione del vincolo di inalienabilità, di durata pari a 10 anni dalla data di ottenimento del certificato di agibilità dell'abitazione;
- g) Il titolare dell'immobile assoggettato agli interventi edilizi non potrà trasferire la proprietà o parte di essa a soggetti terzi non appartenenti al nucleo familiare o con grado di parentela diverso dal I° e II° (come definito dagli art. 74 e successivi del Codice Civile) senza il consenso scritto del Comune di Bassano del Grappa e previa corresponsione del 50% del plusvalore del terreno, derivante dalla valorizzazione dell'immobile e conseguente al cambio di destinazione urbanistica, mediante stima del Comune, basata su valore medio di mercato;
- h) La convenzione tra l'Amministrazione Pubblica e il richiedente dovrà essere stipulata prima dell'approvazione della Variante, anche per i casi in cui venga concesso l'aumento di indice di zona. In tal caso, la convenzione dovrà interessare solo ed esclusivamente i benefici eccedenti i diritti già acquisiti;

- i) Gli interventi edilizi sulle aree individuate per “prima casa” di abitazione sono soggetti, in base a quanto previsto dall’art.21 del Piano degli Interventi, alla dotazione delle aree per servizi ed attrezzature;
- j) Per ogni richiesta presentata è ammessa una superficie fondiaria massima (Sf) di 1000 mq con un massimo di 3 unità immobiliari. Ciascuna unità abitativa non potrà superare la superficie utile (Su) massima di 150 mq. E’ altresì consentito l’aumento dell’indice di utilizzazione fondiario (Uf) per le zone territoriali omogenee di tipo “R” come definite dal Piano degli Interventi;
- k) L’individuazione di aree da destinare a “prima casa” avanzate dai soggetti sopra descritti sarà prioritariamente finalizzate a soddisfare il fabbisogno abitativo di:
  - giovani coppie;
  - nuclei familiari monoparentali o monoreddito;

**Dato atto che** le richieste valutate positivamente dall’Amministrazione comunale saranno poi oggetto di successivo sviluppo progettuale nell’ambito della Variante al PI per il “Contenimento del Consumo di Suolo”, nonché approfondimento tecnico per la loro approvazione, e che nel caso di proposte di accordo pubblico/privato potranno dare luogo alla formazione di specifici Accordi;

**Rilevato che**, secondo la citata D.G.C., nelle “Manifestazioni d’interesse” il Contributo Perequativo (definito nella strumentazione urbanistica comunale “corrispettivo d’interesse pubblico”) dovrà essere determinato in ragione della tipologia di proposta, come di seguito illustrato:

- per richieste riguardanti zone a “PUA obbligatorio” decadute, finalizzate alla riconferma delle previsioni in termini di: destinazioni, parametri urbanistico/edilizi e modalità d’intervento (mediante PUA); il contributo perequativo dovrà essere corrisposto su base annua, il primo pagamento avverrà all’atto di sottoscrizione dell’Accordo pubblico-privato ed i seguenti entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla sottoscrizione dell’Accordo; esso sarà dovuto fino all’anno antecedente a quello di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo che riguarderà l’ambito dell’Accordo. L’importo del contributo perequativo su base annua è pari all’1% del valore delle aree considerato ai fini dell’applicazione dell’IMU. Non è ammesso il frazionamento dell’importo in più versamenti. L’omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l’immediata decadenza delle previsioni urbanistiche oggetto dell’Accordo, in analogia con quanto previsto dall’art. 18 comma 7 bis della LR 11/2004;
- per richieste di portata minore (aree singole, ampliamenti di ambiti contenuti, ecc...) con superficie utile interessata inferiore a 1000 mq. e non soggetti a strumento attuativo, il contributo perequativo dovrà essere determinato utilizzando la modalità di calcolo n. 2 “Matrice di Conversione Territoriale con Base A” di cui all’Allegato A alla DGC n. 243 del 2/10/2012;
- per tutte le altre tipologie di richieste, il contributo perequativo dovrà essere determinato utilizzando la più appropriata tra le modalità di calcolo n. 1, 3 e 4 individuate nell’Allegato A alla DGC n. 243 del 2/10/2012;
- qualora la proposta risulti, ad insindacabile giudizio del Comune, di particolare complessità in ordine alla valutazione del contributo, ci si avvarrà dell’Agenzia delle Entrate per la valutazione del calcolo del contributo perequativo, con spese a carico del proponente, in coerenza agli indirizzi della DGC 17 del 04/02/2014;
- le richieste destinate all’individuazione di aree per la “prima casa di abitazione” sono esentate dalla corresponsione del contributo perequativo in considerazione del rilevante

interesse pubblico alla permanenza ed all'insediamento di nuclei famigliari nel territorio comunale;

**Atteso che**, nel caso si pervenga ad Accordi Pubblico – Privato comportanti consumo di suolo a seguito delle “manifestazioni di interesse” attivate con la procedura in oggetto, tali Accordi dovranno prevedere le modalità ed i tempi di attuazione delle loro previsioni una volta recepite nel P.I., con la realizzazione delle eventuali opere di uso pubblico, le cessioni e le penali da applicare in caso di inerzia o inadempimento con decadenza delle stesse previsioni;

**Visti** i seguenti elaborati, allegati alla presente quali parti integranti, predisposti dagli uffici comunali competenti dell'Area Urbanistica, conformemente ai contenuti della sopracitata deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 05.08.2020:

- Avviso ad evidenza pubblica finalizzato alla pianificazione della Variante al Piano degli Interventi di Contenimento del Consumo di Suolo - Artt. 5-17-18 L.R.11/2004 (Allegato A);
- Modulo di manifestazione d'interessi (Allegato B);
- Scheda altri proprietari o titolari di altro diritto reale o personale (Allegato C);

**Dato atto** che è fissato in 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso ad evidenza pubblica, il termine temporale per la presentazione delle manifestazioni d'interesse a mezzo di Posta Elettronica Certificata;

**Visti** gli artt. 5, 17 e 18 della L.R. n. 11 del 23/04/2004;

**Viste** le delibere:

- C.C. n. 94 del 23.12.2019 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
- G.C. n. 29 in data 07.02.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, e ss.mm.ii;

**Visto** l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e dato atto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa alla base del presente atto;

**TUTTO** ciò premesso,

#### **DETERMINA**

1. di **approvare** i seguenti elaborati, allegati alla presente quali parti integranti, predisposti dall'Area Urbanistica conformemente ai contenuti della sopracitata deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 05.08.2020:

- Avviso ad evidenza pubblica finalizzato alla pianificazione della Variante al Piano degli Interventi di Contenimento del Consumo di Suolo - Artt. 5-17-18 L.R.11/2004 (Allegato A);
- Modulo di manifestazione d'interessi (Allegato B);
- Scheda altri proprietari o titolari di altro diritto reale o personale (Allegato C);

2. di **stabilire** che il predetto Avviso ad evidenza pubblica e relativo Modulo di manifestazione saranno pubblicati per la durata di 120 gg. presso l'Albo Pretorio on-line del Comune, nonché in apposita sezione del sito comunale istituzionale dedicata al Piano Regolatore Comunale;

3. di **dare atto** che le Manifestazioni d'Interesse che saranno presentate non generano l'avvio di un procedimento su istanza di parte poiché hanno la natura di contributo e collaborazione all'attività di pianificazione della Variante al Piano degli Interventi in oggetto, quindi non costituiscono titolo per l'automatico inserimento nel P.I. e non impegnano il Comune in tal senso;
  
4. di **trasmettere** la presente determina, per quanto di competenza e per gli adempimenti del punto 2) della presente determina, Area 5^ – Urbanistica (Servizio urbanistica sostenibile e funzioni paesaggistiche).